

## IL RICORSO MANIFESTAMENTE FONDATAO: ALCUNE RECENTI ORDINANZE DEL TRIBUNALE

*Recours manifestement fondé : certains ordonnances récentes du Tribunal*

*Manifestly Well-Founded Action: Some Recent Orders of the General Court*

MICHELE LATERZA \*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La vicenda processuale. – 3. Inquadramento dell’art. 132 RP Trib. e profili applicativi. – 4. L’impiego dell’art. 132 RP Trib. nel caso di impugnazione della sentenza che ha risolto questioni di diritto identiche. – 5. Analogie e differenze tra l’art. 132 RP Trib., l’art. 126 RP Trib. e l’art. 182 RP CG. – 6. Precedenti casi di applicazione dell’art. 132 RP Trib. – 7. Conclusioni.

### 1. Introduzione

L’art. 132 del regolamento di procedura del Tribunale (in seguito, “RP Trib.”) prevede che quando la Corte di giustizia o il Tribunale abbiano già statuito su una o più questioni di diritto identiche a quelle sollevate nei motivi di ricorso, e il Tribunale constata che i fatti sono dimostrati, esso può decidere, dopo la chiusura della fase scritta del procedimento e su proposta del giudice relatore, sentite le parti, di dichiarare il ricorso manifestamente fondato, con ordinanza motivata contenente i rinvii alla giurisprudenza in materia<sup>1</sup>.

Il 6 agosto 2024, il Tribunale ha fatto uso di questa disposizione in ben 46 ordinanze<sup>2</sup> con cui ha accolto, dichiarandoli manifestamente fon-

---

\* Avvocato, dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea.

<sup>1</sup> Per un commento alla norma, v. K. ANDOVA, *Commento all’art. 69 del regolamento di procedura del Tribunale*, in C. AMALFITANO, P. IANNUCELLI, M. CONDINANZI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea. Commento articolo per articolo*, Napoli, 2017, pp. 1281-1283.

<sup>2</sup> Per semplicità, ci si limita qui a citare la prima per numero di causa delle 46 ordinanze gemelle del 6 agosto 2024: Trib., 6 agosto 2024, causa T-369/23, *Hypo Vorarlberg Bank/SRB*, EU:T:2024:550. È utile menzionare anche l’ordinanza adottata nella causa T-412/23, *Nordea Bank/SRB*, EU:T:2024:526, in quanto disponibile anche in lingua inglese. Per una sintetica segnalazione delle ordinanze, v. D. SIMON, *Décisions du CRU sur les*

dati, altrettanti ricorsi proposti da vari enti creditizi ai fini dell'annullamento della decisione del Comitato di risoluzione unico ("SRB") relativa al calcolo delle c.d. contribuzioni *ex ante* al Fondo di risoluzione unico ("Fondo") per l'annualità 2023<sup>3</sup>.

Le ordinanze rappresentano un caso particolarmente efficace di applicazione dell'art. 132 e offrono quindi l'opportunità di esaminare i presupposti e l'inquadramento sistematico della norma nell'ambito delle regole di procedura del Tribunale, evidenziandone le implicazioni per l'efficienza del processo e i diritti di difesa delle parti.

## 2. La vicenda processuale

La vicenda che ha portato alle ordinanze in commento trae origine dalla decisione con cui il SRB ha fissato, conformemente all'art. 70, par. 2, del regolamento 806/2014 ("Regolamento SRB")<sup>4</sup>, i contributi *ex ante* dovuti dagli enti creditizi degli Stati membri partecipanti al Fondo per l'anno 2023.

Come noto, il citato regolamento stabilisce i criteri generali in base ai quali il SRB calcola i contributi *ex ante* ed *ex post* dovuti dagli enti creditizi ai fini del finanziamento del Fondo. In particolare, per quanto attiene ai contributi *ex ante*, l'art. 70 prevede che questi siano calcolati annualmente dal SRB in modo da non superare complessivamente il 12,5 % di un livello-obiettivo finale (il "massimale del 12,5%"), definito in percentuale dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti. In virtù di tale livello-obiettivo finale (che il regolamento prevede debba essere raggiunto al termine di un "periodo iniziale" di otto anni a partire dal 1° gennaio 2016), ogni anno il SRB determina un livello-obiettivo annuale, da ripartire tra gli enti creditizi contribuenti.

Nel corso del 2023, 46 enti creditizi hanno impugnato la decisione con cui il 2 maggio dello stesso anno il SRB aveva fissato le contribuzioni *ex ante* relative all'annualità in corso, contestando la violazione dei criteri per il calcolo previsti dal Regolamento SRB. In particolare, ad avviso delle ricorrenti, nel fissare il livello-obiettivo annuale per il 2023, il SRB aveva

---

*contributions « ex ante »*, in *Europe*, 2024, p. 42 ss.

<sup>3</sup> Decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023, SRB/ES/2023/23, relativa al calcolo delle contribuzioni *ex ante* al Fondo di risoluzione unico per il 2023.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, in *GUUE*, L 225 del 30 luglio 2014, p. 1 ss.

sforato il massimale del 12,5%, così violando quanto previsto dall'art. 70, par. 2, del Regolamento. Nelle sue difese il SRB ha argomentato che, al fine di garantire il raggiungimento del livello-obiettivo finale entro il termine del periodo iniziale di otto anni dal 1° gennaio 2016, in questo stesso periodo la norma che prevede il massimale del 12,5% dovrebbe essere considerata inapplicabile o, comunque, applicata in maniera non rigorosa.

Il Tribunale (Seconda Sezione) ha rilevato che questioni di diritto identiche a quelle oggetto dei ricorsi erano state recentemente affrontate nella propria sentenza relativa al caso *Dexia/SRB* (resa dall'Ottava Sezione allargata)<sup>5</sup> e, sebbene questa fosse stata impugnata dal SRB e il relativo procedimento fosse ancora pendente dinanzi alla Corte, ha ritenuto di dichiarare i 46 ricorsi manifestamente fondati ai sensi dell'art. 132 RP Trib.. Pertanto, conclusa la fase scritta, li ha accolti con ordinanze, pressoché identiche fra loro, disponendo l'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui riguardava ciascuna delle ricorrenti.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 132, il Tribunale ha svolto una duplice analisi tesa a verificare, per un verso, l'esistenza nella giurisprudenza di riferimento di "una o più questioni di diritto identiche" e, per altro verso, "che i fatti sono dimostrati".

Quanto alla prima condizione, il Tribunale ha brevemente ripercorso il precedente rilevante, osservando come in quel caso un ricorso avente ad oggetto una doglianza esattamente sovrapponibile a quella delle ricorrenti nel caso attuale – *i.e.* la violazione dell'art. 70, par. 2, del Regolamento SRB, in ragione dello sfioramento del massimale del 12,5% nell'ambito del calcolo delle contribuzioni *ex ante* per il 2022 – fosse stato accolto «en application d'un raisonnement transposable à la présente affaire». Inoltre, il Tribunale ha rilevato che anche gli argomenti difensivi avanzati dal SRB potevano essere respinti con motivazioni analoghe a quelle adoperate nel precedente *Dexia/SRB*, ancora una volta ritenute trasponibili al caso in esame. Quanto alla circostanza che i fatti fossero "dimostrati", il Tribunale si è limitato a rilevare che lo sfioramento del massimale del 12,5% era un dato chiaramente emergente dalla decisione impugnata e dai suoi allegati, peraltro non contestato dal SRB in corso di causa. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto i ricorsi manifestamente fondati.

Infine, tenuto conto dell'esigenza di non pregiudicare l'obiettivo della stabilità finanziaria dell'Unione economica e monetaria, il Tribunale ha statuito il mantenimento provvisorio degli effetti della decisione impugnata ai sensi dell'art. 264, par. 2, TFUE, sino al momento in cui il SRB

---

<sup>5</sup> Trib., 10 aprile 2024, *Dexia/SRB (Contributions ex ante 2022)*, T-411/22, EU:T:2024:216.

non avrà adottato le misure necessarie all'esecuzione delle ordinanze, entro un termine ragionevole in ogni caso non superiore a sei mesi dalla data in cui esse saranno diventate definitive<sup>6</sup>. In proposito, il Tribunale ha osservato che l'annullamento della decisione impugnata avrebbe comportato l'obbligo per il SRB di rimborsare, con effetto immediato, le contribuzioni *ex ante* versate da tutte le ricorrenti, nonostante queste fossero comunque tenute alla contribuzione (seppur limitatamente all'ammontare legalmente dovuto), con l'effetto di privare il Fondo degli strumenti necessari per la assicurare la stabilità finanziaria della zona Euro e, in definitiva dell'Unione. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a giustificare l'adozione della misura relativa al mantenimento degli effetti della decisione annullata, peraltro coerentemente con quanto già accaduto in occasione del precedente *Dexia*<sup>7</sup>.

### 3. Inquadramento dell'art. 132 RP Trib. e profili applicativi

Le ordinanze in commento consentono di svolgere un breve inquadramento sistematico della norma nell'ambito delle regole di procedura del Tribunale e, al contempo, offrono alcuni interessanti spunti di riflessione.

L'art. 132 è stato introdotto nel RP Trib. in occasione della riforma del 2015, ispirata ai principi della semplificazione del processo e alla riduzione della sua durata<sup>8</sup>. In tal senso, la motivazione fornita nel progetto di regolamento di procedura del 2014, nell'illustrare la finalità della norma, enfatizzava come questa fosse tesa a consentire al Tribunale di risolvere rapidamente i ricorsi manifestamente fondati così da soddisfare esigenze di economia processuale<sup>9</sup>. In effetti, le ordinanze qui segnalate mostrano

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 264, par. 2, TFUE, il giudice dell'Unione, se lo reputa necessario, può precisare gli effetti di un atto annullato che devono essere considerati definitivi. La giurisprudenza ha interpretato la norma, *inter alia*, come idonea a consentire di dichiarare che gli effetti di un atto annullato iasiano mantenuti per un periodo ragionevole, per ragioni di certezza del diritto ma anche per evitare una discontinuità o regressione nell'attuazione delle politiche condotto o sostenute dall'Unione (v. Corte giust., 27 gennaio 2021, causa T-699/17, *Polonia/Commissione*, EU:T:2021:44, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

<sup>7</sup> Trib., 10 aprile 2024, *Dexia/SRB (Contributions ex ante 2022)*, T-411/22, cit., punti 68 ss.

<sup>8</sup> Sulla riforma del regolamento di procedura del Tribunale v. C. RASIA, *Il nuovo regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2016, p. 613 ss., e C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *La Corte di Giustizia dell'Unione europea oltre i trattati: la riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015*, Milano, 2018.

<sup>9</sup> Progetto di regolamento di procedura del Tribunale del 14 marzo 2014, p. 124

come l'art. 132 possa rappresentare un utile strumento di razionalizzazione delle attività del Tribunale nell'ottica del perseguimento dell'efficienza e della riduzione della durata del contenzioso, consentendo di definire i ricorsi ritenuti manifestamente fondati con ordinanza e senza lo svolgimento della fase orale del procedimento.

Perché un ricorso possa essere considerato manifestamente fondato, a norma dell'art. 132 devono verificarsi due condizioni cumulative: da un lato, la Corte o il Tribunale devono aver già deciso questioni di diritto identiche a quelle sollevate nel ricorso; dall'altro, il Tribunale deve poter constatare che, nel caso in esame, i fatti sono dimostrati.

Quanto alla prima condizione, dai precedenti casi di applicazione dell'art. 132 si desume che la nozione di “questioni di diritto identiche” sia condivisibilmente interpretata dal Tribunale in senso restrittivo: considerata la compressione del contraddittorio che deriva da una simile modalità di definizione della causa, l'art. 132 non può trovare applicazione nell'ipotesi di una mera analogia della vicenda giuridica trattata con il precedente di riferimento; al contrario, è necessaria una piena identità delle questioni giuridiche. Ai fini di tale valutazione assumono particolare rilievo i motivi e gli argomenti proposti dalle parti. In un'ordinanza relativa ad alcuni ricorsi della Repubblica italiana per l'annullamento di due bandi di concorso relativi all'assunzione di amministratori presso la Commissione europea, ad esempio, il Tribunale ha ritenuto di procedere con la definizione della causa ai sensi dell'art. 132 – nonostante la dichiarata contrarietà della Commissione – constatando «che i motivi e gli argomenti presentati dalle parti sono essenzialmente identici, sul piano giuridico, a quelli da esse presentati nell'ambito delle cause decise» nel precedente di riferimento<sup>10</sup>. Né, ha osservato Tribunale, gli elementi invocati dalla Commissione a sostegno della propria opposizione potevano considerarsi «tali da giustificare un trattamento differente delle cause» in corso distinguendole da quelle decise nel precedente. Allo stesso modo, in una recente ordinanza in materia di misure restrittive, il Tribunale ha osservato che gli argomenti difensivi proposti dal Consiglio, parte convenuta, reiteravano quelli già invocati dalla stessa istituzione nel precedente di riferimento, così da giustificare la risoluzione della causa ai sensi dell'art. 132 RP Trib.<sup>11</sup>. Se ne deduce che nell'ipotesi in cui, pure a fronte di circostanze del tutto sovrapponibili tra

---

(reperibile al seguente indirizzo Internet: [https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-06/tra-doc-it-div-t-0000-2013-201311050-05\\_00.pdf](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-06/tra-doc-it-div-t-0000-2013-201311050-05_00.pdf)).

<sup>10</sup> Trib., 5 settembre 2019, cause T-313/15 e T-317/15, *Repubblica italiana/Commissione*, EU:T:2019:582, punto 41.

<sup>11</sup> Trib., 11 novembre 2024, causa T-257/24, *Mazepin/Consiglio*, EU:T:2024:830, punto 43.

la causa in esame e il precedente di riferimento, le parti sollevino argomenti nuovi o comunque sostanzialmente differenti da quelli esaminati nel precedente, difficilmente il ricorso potrà essere dichiarato manifestamente fondato in quanto il Tribunale sarà tenuto a vagliare le nuove questioni giuridiche sollevate e, in definitiva, la condizione delle “questioni di diritto identiche” non potrà dirsi soddisfatta.

La seconda condizione necessaria per la definizione del procedimento *ex art. 132 RP Trib.* è che i “fatti sono dimostrati”. Come rilevato dallo stesso Tribunale, la norma non richiede che i fatti siano necessariamente gli stessi già presi in considerazione nel precedente di riferimento, essendo invece sufficiente che la loro materialità non sia contestata nel corso della causa, così da poterli considerare stabiliti<sup>12</sup>. Ne consegue che l’art. 132 può trovare applicazione solo per la definizione di controversie in cui al Tribunale non sia richiesto di pronunciarsi anche su contestazioni relative a questioni fattuali: in simili circostanze, in effetti, difficilmente si potrebbe ritenere che i fatti sono dimostrati.

Per quanto attiene ai profili strettamente procedurali, la decisione di definire la causa con ordinanza ai sensi dell’art. 132 può essere assunta solo a conclusione della fase scritta. In effetti, solo in questo momento il Tribunale dispone degli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni che consentono di dichiarare il ricorso manifestamente fondato, alla luce delle produzioni in giudizio delle parti. Il requisito relativo alla previa chiusura della fase scritta rappresenta, inoltre, una forma di tutela del contraddittorio: esso implica che la definizione della causa ai sensi dell’art. 132 RP Trib. possa aver luogo solo in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (“GUUE”) dell’avviso relativo al ricorso (art. 79 RP Trib.) e alla notifica dello stesso ricorso al convenuto (art. 80 RP Trib.), il quale a sua volta avrà avuto a disposizione un termine di due mesi per presentare un controricorso (art. 81 RP Trib.). È probabile che in circostanze come quelle in esame il Tribunale decida di non ritenere necessario un secondo scambio di memorie tra le parti che, si ricorda, è solo eventuale (art. 83 RP Trib.). Si ritiene, infine, che l’ordinanza *ex art. 132* non possa in ogni caso essere adottata prima dello scadere del termine di sei settimane dalla data di pubblicazione del citato avviso nella GUUE, utile per consentire la proposizione di eventuali istanze intervento (art. 143 RP Trib.). Qualora una o più istanze di intervento vengano proposte, la fase scritta del procedimento può considerarsi conclusa solo dopo gli adempimenti conseguenti (eventuale presa di posizione delle parti principali; decisione sull’ammissibilità dell’intervento; in caso di esito

---

<sup>12</sup> Trib., 10 giugno 2016, causa T-380/14, *Psbonka/Consiglio*, EU:T:2016:363, punto 79.

positivo dell'istanza, eventuale memoria dell'interveniente e, soprattutto, il possibile incidente procedurale conseguente ad eventuali richieste di riservatezza, che come noto ha un impatto significativo sulle attività di cancelleria e più in generale sui tempi del processo).

Sempre con riferimento alle esigenze di tutela del contraddittorio, l'art. 132 RP Trib. prevede che l'ordinanza motivata possa essere adottata solo dopo aver sentito le parti. A tal fine, il Tribunale adotta una misura organizzativa ai sensi dell'art. 89 RP Trib., invitando le parti a depositare le proprie osservazioni in merito all'eventuale definizione della causa con l'adozione di un'ordinanza *ex* art. 132. Sul punto si osserva che mentre nei precedenti casi di applicazione dell'art. 132 le ordinanze del Tribunale riferivano dell'invio, nel corso del procedimento, di una comunicazione con cui era stato chiesto alle parti di esprimersi sull'applicabilità dell'art. 132 RP Trib.<sup>13</sup>, nelle ordinanze qui in commento non vi è alcun riferimento a questo passaggio procedurale. Considerato che la consultazione delle parti è un atto necessario in quanto previsto dalla norma, si ritiene che la mancata menzione della misura organizzativa nelle ordinanze del 6 agosto potrebbe essere dovuta alla recente semplificazione delle modalità di redazione delle ordinanze del Tribunale, che ha comportato l'eliminazione della sezione «Procedura e conclusione delle parti», con la conseguenza che i passaggi procedurali non sono più indicati se non in circostanze eccezionali o comunque di particolare complessità, a discrezione del giudice relatore. Si osserva, ad ogni modo, che nel caso più recente di applicazione dell'art. 132 RP Trib., nel novembre 2024, la misura di organizzazione adottata dal Tribunale ai sensi dell'art. 89 RP Trib. è menzionata nella sezione «In diritto», ove è brevemente riportata la posizione assunta dalle parti in merito alla sussistenza delle condizioni di applicabilità della norma nel caso di specie<sup>14</sup>. Ci si chiede, infine, se nel caso in cui l'applicazione dell'art. 132 venga invocata direttamente nel ricorso (ad esempio nell'ambito di ricorsi seriali), permettendo quindi al convenuto di esprimersi al riguardo già nel controricorso, la formalità relativa alla consultazione delle parti possa ritenersi assolta, a prescindere dall'adozione di una specifica misura organizzativa, facendo così guadagnare tempo al Tribunale e alle parti stesse.

---

<sup>13</sup> V., ad esempio, il punto 24 dell'ordinanza Trib., 10 giugno 2016, causa T-380/14, *Pshonka/Consiglio*, cit.: «Par lettre du 25 novembre 2015, le greffe du Tribunal a demandé aux parties de s'exprimer à l'égard de l'applicabilité de l'article 132 du règlement de procédure du Tribunal au cas d'espèce, au vu de l'arrêt du 26 octobre 2015, *Portnov/Conseil* (T-290/14, EU:T:2015:806), par lequel le Tribunal a annulé la décision 2014/119 et le règlement n° 208/2014, en ce qu'ils visaient la partie requérante dans ladite affaire. Les parties y ont répondu dans les délais impartis».

<sup>14</sup> Trib., 11 novembre 2024, causa T-257/24, *Mazepin/Consiglio*, cit., punto 27.

#### 4. L'impiego dell'art. 132 RP Trib. nel caso di impugnazione della sentenza che ha risolto questioni di diritto identiche

Aspetto particolarmente interessante della vicenda in commento è che il Tribunale abbia ritenuto di dichiarare i ricorsi manifestamente fondati nonostante la sentenza pronunciata nel caso *Dexia/SRB*, precedente relativo a questioni di diritto identiche e pertanto preso in riferimento per l'applicazione dell'art. 132 RP Trib., fosse oggetto di una impugnazione proposta dal SRB, pendente dinanzi alla Corte di giustizia al momento della pronuncia delle ordinanze. Emerge, se non un contrasto, quantomeno una certa divergenza con altri casi di applicazione della norma, in cui il Tribunale ha invece posto particolare enfasi sulla circostanza che il precedente di riferimento fosse ormai passato in giudicato. Nella già citata recente ordinanza in materia di misure restrittive, ad esempio, il Tribunale ha osservato che le condizioni per l'applicazione dell'art. 132 RP Trib. fossero chiaramente soddisfatte «et ce d'autant que ledit arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il est devenu définitif en l'absence de pourvoi introduit par le Conseil»<sup>15</sup>. Ci si chiede, in effetti, se ragioni di opportunità non suggerirebbero di applicare l'art. 132 solo quando il precedente di riferimento sia ormai divenuto definitivo o, qualora questo sia oggetto di una impugnazione pendente, solo in seguito alla pronuncia della Corte. A tal fine, si potrebbe fare ricorso all'art. 69, lett. d), RP Trib., il quale prevede – in via residuale rispetto alle altre ipotesi contemplate alle precedenti lettere dello stesso articolo – che un procedimento pendente possa essere sospeso «in altri casi particolari, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia». Come osservato in dottrina, fra le circostanze che possono giustificare una sospensione di questo tipo vi è quella in cui la Corte di giustizia «sia in procinto di pronunciarsi circa la corretta interpretazione di una norma di diritto dell'Unione necessaria (o utile) alla decisione di un caso presso il Tribunale»<sup>16</sup>. Un simile approccio, pur sacrificando le esigenze di definizione celere del procedimento cui l'art. 132 RP Trib. è ispirato, avrebbe il pregio di far perdere al convenuto-soccombente l'interesse ad impugnare l'ordinanza che dichiara il ricorso manifestamente fondato, garantendo un significativo risparmio di attività per la Corte a beneficio dell'economia processuale in senso lato. Si pensi, ad esempio, proprio al caso in esame: in seguito alla pronuncia delle 46 ordinanze qui in commento il SRB, evidentemente in virtù della pendenza dell'impugnazione relativa al precedente di riferimento, caso *Dexia/SRB*, ha proposto

---

<sup>15</sup> Trib., 11 novembre 2024, causa T-257/24, *Mazepin/Consiglio*, cit., punto 27.

<sup>16</sup> I. ANRÓ, *Commento all'art. 69 del regolamento di procedura del Tribunale*, in C. AMALFITANO, P. IANNUCELLI, M. CONDINANZI (a cura di), *op. cit.*, p. 1106 ss.



alla Corte di giustizia altrettante impugnazioni<sup>17</sup> che, in tutta probabilità, si sarebbero evitate se solo il Tribunale avesse atteso la decisione della Corte prima dell'adozione delle ordinanze. Ad ogni modo, si ritiene che in circostanze di questo tipo la Corte possa a sua volta ricorrere alla sospensione delle cause connesse, decidendo di esaminarne una o più come cause pilota, per poi definire le restanti cause ai sensi degli artt. 181 (impugnazione manifestamente infondata) o, in caso di fondatezza del *pourvoi*, 182 (impugnazione manifestamente fondata) del suo regolamento di procedura.

### **5. Analogie e differenze tra l'art. 132 RP Trib., l'art. 126 RP Trib. e l'art. 182 RP CG**

La previsione di cui all'art. 132 RP Trib. è speculare a quella dell'art. 126 dello stesso regolamento di procedura, che consente al Tribunale di definire il giudizio con ordinanza motivata nel caso di manifesta incompetenza o nelle ipotesi in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondato. I criteri per l'applicazione dell'art. 126 RP Trib. sono, tuttavia, sensibilmente meno stringenti di quelli previsti per l'art. 132. In primo luogo, non sono richiesti i due presupposti applicativi previsti dall'art. 132, vale a dire l'esistenza di questioni di diritto identiche decise in precedenza e la constatazione che i fatti sono dimostrati. Inoltre, dal punto di vista della procedura, il Tribunale può definire la causa ai sensi dell'art. 126 RP Trib. in qualsiasi momento, senza quindi dover necessariamente attendere – come invece è per l'art. 132 – la conclusione della fase scritta. Infine, l'art. 126 RP Trib. non esige che sia instaurato un contraddittorio tra le parti in merito alla sua possibile applicazione ai fini della definizione della causa: contrariamente all'art. 132, infatti, la norma non prevede che le parti debbano essere sentite in proposito. Ne consegue che, come accade di frequente, la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 126 RP Trib. possa avvenire in tempi estremamente rapidi, dopo il deposito del ricorso e ancora prima della notifica al convenuto<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> V., ad esempio, la causa C-705/24 P, *SRB/ BAWAG PSK*, relativa all'impugnazione dell'ordinanza Trib., 6 agosto 2024, causa T-410/23, *BAWAG PSK/SRB*, EU:T:2024:550 (comunicazione pubblicata in *GUUE*, C/2025/51 del 6 gennaio 2025, p. 1 ss.). Si segnala, inoltre, che alla data in cui si scrive risulta che otto tra degli enti creditizi ricorrenti in primo grado hanno a loro volta impugnato l'ordinanza adottata dal Tribunale nel giudizio da essi incardinato, domandandone l'annullamento parziale nella parte in cui è stato disposto il mantenimento degli effetti della decisione annullata fino a quando il SRB non avrà adottato le misure necessarie per l'esecuzione dell'ordinanza (v. ad esempio l'impugnazione proposta il 14 ottobre 2024 da *BAWAG P.S.K.*, causa C-671/24 P, come risulta dall'avviso pubblicato in *GUUE*, C/2025/50 del 6 gennaio 2025, p. 1 ss.).

<sup>18</sup> V. in proposito, K. ANDOVA, *Commento all'art. 126 del regolamento di procedura del Tribunale*, in C. AMALFITANO, P. IANNUCELLI, M. CONDINANZI (a cura di), *op. cit.*, p.

Si osserva, infine, che anche il regolamento di procedura della Corte di giustizia (nel seguito, “RP CG”) contiene due disposizioni con funzione analoga a quella dell’art. 132 RP Trib.<sup>19</sup>. L’art. 99 RP CG prevede che, in talune circostanze, la Corte può rispondere con ordinanza motivata alle domande pregiudiziali<sup>20</sup>. Ancor più significativa è, però, l’analogia dell’art. 132 RP Trib. con l’art. 182 RP CG, il quale prevede la possibilità di definire con ordinanza le impugnazioni manifestamente fondate. La norma può essere applicata quando la Corte abbia già statuito su questioni di diritto identiche a quelle sollevate con l’impugnazione, su proposta del giudice relatore, sentite le parti e l’Avvocato generale. Alle evidenti similitudini con l’art. 132 RP Trib. corrispondono due differenze significative: la prima, ovvia, è che nel caso dell’art. 182 RP CG non è necessario che i fatti siano dimostrati, visto che la competenza della Corte in sede di impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica offerta dal giudice di primo grado e non si estende agli aspetti fattuali; la seconda, è che l’art. 182 non prevede il requisito necessario della conclusione della fase scritta per la sua applicazione. In dottrina è stato osservato che la definizione dell’impugnazione con ordinanza *ex art. 182 RP CG* potrebbe non essere sempre conveniente in termini di economia procedurale: difatti, portata a termine la fase scritta, «la consultazione delle parti riduce l’interesse a statuire con ordinanza, in quanto una sentenza senza udienza e senza conclusioni, non richiedendo la consultazione delle parti, è adottata più rapidamente»<sup>21</sup>. Non si ritiene, tuttavia, che questa considerazione possa essere estesa alla trattazione dei ricorsi dinanzi al Tribunale: difatti, contrariamente a quanto previsto dal regolamento di procedura della Corte, che attribuisce a quest’ultima la facoltà di pronunciarsi senza udienza di discussione qualora essa si ritenga «sufficientemente edotta per statuire» (art. 75 RP CG), la lettera dell’art. 106, par. 3, RP Trib., impone al Tribunale di svolgere l’udienza qualora richiesta anche solo da una delle parti principali<sup>22</sup>. Ne consegue che quando il ricorso è manifestamente

---

1262 ss.

<sup>19</sup> K. LENAERTS, K. GUTMAN, J. NOWAK, *EU Procedural Law*, Oxford, 2023, p. 769.

<sup>20</sup> J. INGHELRAM, *Commento all’art. 99 del regolamento di procedura della Corte*, in C. AMALFITANO, P. IANNUCELLI, M. CONDINANZI (a cura di), *op. cit.*, p. 625 ss. V. anche B.P. WÄGENBAUR, *Court of Justice of the European Union. Commentary on Statute and Rules of Procedure*, Monaco, Oxford, 2013, p. 338 ss.

<sup>21</sup> C. NAOME, *Commento all’art. 182 del regolamento di procedura della Corte*, in C. AMALFITANO, P. IANNUCELLI, M. CONDINANZI (a cura di), *op. cit.*, p. 891 ss. V. anche B.P. WÄGENBAUR, *op. cit.*, p. 447.

<sup>22</sup> L’art. 106, par. 3, RP Trib., nel prevedere che il Tribunale, qualora si ritenga sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa, può decidere di statuire su un ricorso senza fase orale, aggiunge la precisazione «in assenza di una domanda ai sensi del paragrafo 2» (*i.e.*, in assenza di una domanda di udienza di discussione presentata

fondato e sono riunite tutte le condizioni per la sua applicazione, l'art. 132 offre al Tribunale un significativo risparmio di tempo ed attività processuale.

## 6. Precedenti casi di applicazione dell'art. 132 RP Trib.

Si ritiene utile, infine, una sintetica ricognizione dei casi di applicazione dell'art. 132 RP Trib. a partire dalla sua introduzione risalente, come anticipato, alla riforma del regolamento di procedura avvenuta nel 2015. Il primo caso di applicazione si riscontra nel 2016, in una serie di ordinanze con cui il Tribunale ha ritenuto manifestamente fondati alcuni ricorsi presentati da soggetti iscritti nella lista delle persone cui si applicano le misure restrittive disposte dal Consiglio in considerazione della situazione in Ucraina<sup>23</sup>. Successivamente, l'art 132 è stato applicato dal Tribunale: in una serie di ordinanze in materia di coesione economica e sociale, aventi ad oggetto alcuni ricorsi proposti da diversi Stati membri per l'annullamento di due decisioni della Commissione europea in materia di fondi strutturali<sup>24</sup>; in un'ordinanza relativa a due ricorsi proposti dalla Repubblica italiana per l'annullamento di alcuni concorsi banditi dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) per violazione del principio di non discriminazione (in particolare con riferimento ad alcuni aspetti linguistici delle procedure)<sup>25</sup>; in due diverse occasioni, in controversie aventi ad oggetto l'annullamento di decisioni di una commissione di ricorso dell'EU IPO<sup>26</sup>; in un'ordinanza in materia di funzione pubblica<sup>27</sup>; in un'ordinanza relativa ad una domanda di annullamento di una decisione della commissione di

---

da una parte principale).

<sup>23</sup> Trib., 10 giugno 2016, causa T-380/14, *Pshonka/Consiglio*, cit.; causa T-381/14, *Pshonka/Consiglio*, EU:T:2016:361; causa T-494/14, *Klymenko/Consiglio*, EU:T:2016:360M; 12 luglio 2016, causa T-347/14, *Yanukovich/Consiglio*, EU:T:2016:433. V. la segnalazione di D. SIMON, *Recours manifestement fondé*, in *Europe*, 2016.

<sup>24</sup> Trib., 13 settembre 2017, causa T-119/10, *Paesi Bassi/Commissione*, EU:T:2017:622; causa T-114/10, *Germania/Commissione*, EU:T:2017:620; causa T-109/10, *Lussemburgo/Commissione*, EU:T:2017:619; causa T-104/10, *Germania/Commissione*, EU:T:2017:618; causa T-21/10, *Germania/Commissione*, EU:T:2017:617; causa T-97/09, *Germania/Commissione*, EU:T:2017:616.

<sup>25</sup> Trib., 5 settembre 2019, cause T-313/15 e T-317/15, *Repubblica italiana/Commissione*, EU:T:2019:582.

<sup>26</sup> Si tratta, in particolare, di Trib., 22 maggio 2019, causa T-161/16, *Puma/EUIPO - CMS (CMS Italy)*, EU:T:2019:350; e di una serie di cinque ordinanze gemelle adottate il 16 giugno 2021 a definizione di altrettanti contenziosi tra Sony Interactive Entertainment Europe e l'EU IPO, delle quali qui ci si limita a citare la causa T-420/20, *Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO - Huawei Technologies (GT8)*, EU:T:2021:379.

<sup>27</sup> Trib., 7 dicembre 2017, causa T-559/16, *Durazzo/SEAE*, EU:T:2017:882.

ricorso dell'ACER<sup>28</sup>; da ultimo, ancora una volta, in un'ordinanza in materia di misure restrittive<sup>29</sup> Infine, in una sola circostanza il Tribunale ha adoperato l'art. 132 per la definizione un ricorso in carenza ai sensi dell'art. 265 TFUE: si tratta, in particolare, del caso T-562/19 RENV, *Klein/Commissione*<sup>30</sup>, avente ad oggetto l'inertzia della Commissione europea nella procedura di salvaguardia avviata da un cittadino tedesco ai sensi dell'art. 8 della direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici), non più in vigore<sup>31</sup>.

## 7. Conclusioni

Da quanto fin qui osservato emerge che, quando il Tribunale è chiamato ad esprimersi su questioni di diritto identiche a quelle già esaminate in un precedente e i fatti sono dimostrati, l'art. 132 RP Trib. rappresenta uno strumento di indubbia utilità in termini di economia processuale e riduzione dei tempi del procedimento. A maggior ragione, la norma si mostra particolarmente efficace nel caso di ricorsi seriali come quelli che hanno dato luogo alle 46 ordinanze qui in commento. La previsione di stringenti requisiti per l'applicabilità dell'art. 132, pur riducendo sensibilmente le occasioni in cui il Tribunale può farvi ricorso, costituisce un'importante forma di tutela dei diritti della difesa, considerata la significativa compressione del contraddittorio che deriva da una simile modalità di definizione della causa. Ne consegue che, se l'art. 132 si conferma uno strumento prezioso per la razionalizzazione del lavoro del Tribunale, la sua applicazione richiede una valutazione caso per caso attenta e ponderata.

---

<sup>28</sup> Trib., 6 settembre 2023, causa T-212/20, *Gaz-System/ACER*.

<sup>29</sup> Trib., 11 novembre 2024, causa T-257/24, *Mazepin/Consiglio*, cit.

<sup>30</sup> Trib., 25 aprile 2023, causa T-562/19 RENV, *Klein/Commissione*, EU:T:2023:225.

<sup>31</sup> Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, in *GUCE*, L 169 del 12 luglio 1993, p. 1 ss.

ABSTRACT

Il contributo analizza il recente e crescente utilizzo da parte del Tribunale dell'istituto del ricorso manifestamente fondato, disciplinato dall'art. 132 RP Trib. Vengono a tal fine esaminati i casi in cui tale strumento è stato applicato e le sue differenze rispetto ad altri strumenti processuali affini. Il lavoro, prendendo in particolare in esame talune ordinanze emesse dal Tribunale nel corso del 2024, evidenzia, da un lato, i criteri applicati dai giudici per dichiarare un ricorso manifestamente fondato e, dall'altro lato, riflette sulle implicazioni giuridiche dello strumento.

Cette contribution analyse l'utilisation récente et croissante par le Tribunal de l'institution du recours manifestement fondé, régie par l'article 132 RP Trib. À cette fin, les cas dans lesquels cet instrument a été appliqué et ses différences par rapport à d'autres instruments de procédure similaires sont examinés. Le travail, en examinant en particulier certaines ordonnances rendues par le Tribunal au cours de l'année 2024, met en évidence, d'une part, les critères appliqués par les juges pour déclarer un recours manifestement fondé et, d'autre part, réfléchit sur les implications juridiques de l'instrument.

This contribution analyzes the recent and increasing use by the Court of the institution of the manifestly well-founded appeal, governed by Article 132 RP Trib. To this end, the cases in which this instrument has been applied and its differences with respect to other similar procedural instruments are examined. The work, taking in particular consideration some orders issued by the Court during 2024, highlights, on the one hand, the criteria applied by judges to declare an appeal manifestly well-founded and, on the other hand, reflects on the legal implications of the instrument.